



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/49 DEL 10.11.2009

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 9, comma 10, punto o). Ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore di enti locali che gestiscono siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. UPB S03.01.003 - SC03.0015.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" ha conferito, all'art. 77, nuovi compiti e funzioni alle Province ed ai Comuni in materia di beni culturali. La legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, riguardante "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura" ha declinato e meglio specificato il contenuto di tali conferimenti.

A seguito dell'entrata in vigore di tale legge è mutato l'assetto delle competenze attribuito ai diversi livelli istituzionali (Regione, Province e Comuni) con l'assegnazione alle Province, in concorso con i Comuni, tra l'altro, delle competenze di erogazione dei contributi propri e regionali agli istituti e luoghi della cultura in ambito provinciale.

La legge 20 settembre 2006, n. 14, innova e sostituisce l'articolo 38 della precedente L.R. 20 aprile 2000, n. 4, e consente il trasferimento delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale per la gestione dei servizi relativi a musei degli enti locali, parchi archeologici ed ecomusei e per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici degli enti locali. In particolare tale norma prevede all'art. 21, comma 2, lett. b) ed f), che detto trasferimento avvenga in base agli indirizzi del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.

Detto Piano, che costituisce uno dei cardini dell'attività di programmazione in capo alla Regione, dovrà contenere gli obiettivi e le priorità strategiche, con le relative linee di intervento, per lo sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari, e stabilirà, tra l'altro, gli standard minimi di qualità dei servizi e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale ed i criteri per l'istituzione di nuovi istituti della cultura. Esso dovrà essere predisposto sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali.

Nelle more dell'approvazione del predetto Piano, la legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, all'articolo 4, comma 30, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi alla gestione dei beni culturali,



conferma il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della stessa gestione, garantisce la copertura finanziaria fino alla data del 31 dicembre 2009 e prevede un programma di spesa anche per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.

In tale contesto normativo è infine intervenuta anche la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 rubricata "Disposizioni urgenti nel settore economico e sociale", all'articolo 9, comma 10, punto o), che stabilisce "a integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 38, l'ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli enti locali che gestiscono siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità; il relativo programma è disposto dalla Giunta regionale a termini della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 1, comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003)".

L'Assessore, in proposito, rammenta che attualmente esiste in Sardegna un unico sito riconosciuto dall'UNESCO, come si evince dalla lista dei siti italiani tutelati in base alla "Convenzione sulla protezione mondiale del patrimonio culturale e naturale" adottata il 16 novembre del 1972 dalla Conferenza Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ratificata nel 1978 e da ultimo nell'aprile 2009. Tale sito è il villaggio nuragico "Su Nuraxi" che è gestito dal Comune di Barumini che, pertanto, risulta l'unico Ente beneficiario delle risorse previste dalla norma in argomento e che, allo scopo, dovrà predisporre un adeguato progetto di gestione per l'impiego delle somme stanziare.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di trasferire al Comune di Barumini le risorse finanziarie previste dall'articolo 9, comma 10, punto o), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ed iscritte nel bilancio regionale nell'UPB S03.01.003, posizione finanziaria SC03.0015, sulla base di un adeguato progetto che dettagli le modalità di impiego del finanziamento.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis